



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Osservatorio Fitosanitario
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00047 del 26/03/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 181

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 181/DIR/2025/00052

OGGETTO: Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.- DGR 1593 del 25/11/2024 – Misure fitosanitarie di lotta al vettore nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa.



Il giorno 26/03/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- La D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"";
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto "Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale";
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto "Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale";
- la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante <Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale>;
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento degli incarichi delle Elevata Qualificazione ai dipendenti dalla Sezione Osservatorio fitosanitario, rettificata dalla determina n. 124 del 03/10/2024.

VISTI ALTRESI'

- il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.
- Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle



piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

• Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 24/01/2022 "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)".

- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/2507 del 26/09/2024 che modifica l'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure contro i vettori della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).
- La DGR n° 1593 del 25/11/2024 di approvazione del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2024-2026", modifica e integrazione dello schema di convenzione con l'Agenzia per le attività irrigue e forestali."

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserito nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031.
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante e le aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento.
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
- In Puglia sono state individuate piante infette a tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* ST1- *X. f. pauca* ST53- *X. f. multiplex* ST26 e sono state istituite le rispettive aree delimitate.

PRESO ATTO CHE

- Il comma 2 dell'art. 8 del Reg. (UE) 2024/2507 prevede che l'Autorità competente applichi pratiche agricole per il controllo della popolazione dei vettori di *Xylella fastidiosa* in tutti i suoi stadi nelle aree indenni, nelle aree delimitate e almeno nelle zone infette delle aree non agricole. Le pratiche agricole comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.
- Il Piano di azione, approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1593/2024, prevede che l'Osservatorio definisca una strategia di controllo dei vettori sulla base dei risultati del monitoraggio vettori di *Xylella fastidiosa*.

CONSIDERATO CHE



- L'adozione di pratiche agronomiche annuali per il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori nel territorio regionale quali arature, fresature, erpicature e trinciature è, allo stato attuale delle conoscenze, una misura fitosanitaria indispensabile per limitare la densità di popolazione di insetti vettori e, di conseguenza, la diffusione dell'organismo nocivo.
- L'applicazione delle misure di lotta allo stadio giovanile del vettore, così come previsto nel richiamato Piano d'azione, è obbligatoria nell'intero agro comunale dei comuni ricadenti, anche parzialmente, nelle aree delimitate e nei comuni ricadenti nella Piana degli olivi secolari.
- L'Osservatorio può disporre l'applicazione obbligatoria di tali misure anche in comuni ricadenti al di fuori delle aree delimitate in relazione alla valutazione del rischio fitosanitario.
- Le misure obbligatorie di lotta al vettore sono state condivise con le associazioni di categoria e con il comitato tecnico scientifico della Regione Puglia nella riunione tenutasi il 24/03/2025.

DATO ATTO CHE

Il controllo del territorio finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie è effettuato dall'Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l'ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.

RITENUTO NECESSARIO

Applicare obbligatoriamente le misure di lotta allo stadio giovanile del vettore nei comuni elencati e rappresentati graficamente nell'allegato A del presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal



bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di approvare l'allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

- di prescrivere nei comuni di cui al richiamato allegato A quanto segue:

- Le misure di lotta allo stadio giovanile del vettore consistono in lavorazioni superficiali del terreno che possono essere: aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura;
- Nei comuni con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare, le suddette lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente entro il 15 aprile;
- Per i comuni con altitudine superiore a 200 metri sul livello del mare, sulla base dell'andamento climatico e dei risultati del monitoraggio vettori, si definirà con successivo atto il periodo in cui effettuare le lavorazioni del terreno;
- Nei comuni con aree sia al di sotto che al di sopra dei 200 metri sul livello del mare, le lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente entro il 15 aprile per le aree sotto i 200 metri, mentre, per le aree oltre i 200 metri, il periodo di lavorazione sarà determinato in base all'andamento climatico e ai risultati del monitoraggio vettori.
- In tutti i comuni di cui all'allegato A in cui è obbligatoria la lotta al vettore mediante le lavorazioni superficiali del terreno, il terreno deve essere mantenuto privo di erbe spontanee o con un cotico erboso di max 10 cm per chi esegue la trinciatura sino al 30 aprile 2025;
- Le suddette lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:
 - proprietari/conduttori di terreni agricoli;
 - proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.
- I soggetti pubblici possono delegare l'esecuzione di tali attività agli agricoltori ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- La presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:
 - aree protette definite ai sensi della legge 394/91;
 - boschi;
 - pinete;
 - giardini privati.
- Eventuali proroghe, dovute a:
 - condizioni meteorologiche avverse che rendono impossibile la lavorazione dei terreni;
 - risultanze del monitoraggio del vettore che consentono di allungare il periodo in cui il terreno deve essere mantenuto privo di erbe spontanee o con un cotico erboso di max 10 cm;



saranno comunicate dall'Osservatorio mediante circolari e pubblicate sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da pagine progressivamente numerate e sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it – Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale, all'Assessore all'Agricoltura e alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i successivi adempimenti.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A.docx - 5f34532b14663b5729bd08d6ef44a19ed6ba326cb4f5a08069b23e85e1374747

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 181/DIR/2025/00052 dei sottoscrittori della proposta:

Il Funzionario Istruttore
Gianvito Ragone

E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa pauca"
Francesco Palmisano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



ALLEGATO A

Di seguito si riporta l'elenco e la mappa dei comuni, in cui è obbligatorio eseguire le lavorazioni per la lotta al vettore di *Xylella fastidiosa*.

ACQUAVIVA DELLE FONTI	CONVERSANO	OSTUNI
ADELFA	CRISPIANO	PALAGIANELLO
ALBEROBELLO	FASANO	PALAGIANO
ALTAMURA	GINOSA	PALO DEL COLLE
BARI	GIOIA DEL COLLE	POLIGNANO A MARE
BINETTO	GIOVINAZZO	PUTIGNANO
BITETTO	GRUMO APPULA	RUTIGLIANO
BITONTO	LATERZA	SAMMICHELE DI BARI
BITRITTO	LOCOROTONDO	SANNICANDRO DI BARI
CAPURSO	MARTINA FRANCA	SANTERAMO IN COLLE
CAROVIGNO	MASSAFRA	STATTE
CASAMASSIMA	MODUGNO	TORITTO
CASSANO DELLE MURGE	MOLA DI BARI	TRIGGIANO
CASTELLANA GROTTA	MONOPOLI	TURI
CASTELLANETA	MOTTOLA	VALENZANO
CELLAMARE	NOCI	
CISTERNINO	NOICATTARO	

